SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 109

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 14 marzo 2003.

Programma delle opere strategiche - Programma «Grandi stazioni», legge n. 443/2001. (Deliberazione n. 10/2003).

03A08081

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2003, n. **172.**

Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).

1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. – *1.* Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.

2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.

3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:

a) " unità da diporto ": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

b) " nave da diporto ": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) " imbarcazione da diporto ": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

d) " natante da diporto ": le unità individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.

4. Le unità da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attività produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — *1.* Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonché dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri è approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.

2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unità da diporto.

3. Prima di mettere in servizio una unità da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:

a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;

b) dichiarazione di conformità;

c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;

d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 4.

4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.

5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprietà e la documentazione prevista dalle lettere *b)* e *c)* del comma 3.

6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.

7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unità da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.

8. L'avente diritto può chiedere la cancellazione della propria unità dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:

a) per perdita effettiva o presunta;

b) per demolizione;

c) per trasferimento o vendita all'estero;

d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti »;

c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – *1.* Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta.

2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.

3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.

4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta »;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. – *1.* Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonché il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilità.

3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.

4. Le specie di navigazione previste per le unità da diporto di cui al comma 2 sono:

a) per le unità senza marcatura CE:

1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;

2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;

b) per le unità con marcatura CE:

1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri

(mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni »;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *1.* Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.

2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attività di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unità, il nome del proprietario, il nome dell'unità, se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unità di cui è stata chiesta la trascrizione.

3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unità e del tipo di navigazione autorizzata.

4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.

5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici »;

f) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — *1.* Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità delle unità e fa parte dei documenti di bordo. Esso è rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 »;

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *1.* Sono natanti:

a) le unità da diporto a remi;

b) le unità da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni *standard* armonizzati;

c) ogni unità da diporto di cui alla lettera *a)* e alla lettera *b)*, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.

3. I natanti non marcati CE possono navigare:

a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonché degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorità marittime

e della navigazione interna; per la conduzione degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;

b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo.

4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale è disciplinata, per quanto concerne le modalità della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario »;

h) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — *1.* Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unità.

2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:

a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;

b) per le unità non munite di marcatura CE:

1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformità del costruttore;

2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.

3. È responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri »;

i) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — *1.* A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.

2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.

3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età »;

l) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« ART. 37. — *1.* Il proprietario di una unità da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20

marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento»;

m) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«ART. 39. — *1.* Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima»;

n) il primo comma dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

«La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile»;

o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati»;

p) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«ART. 49. — *1.* Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.

3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se

trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di 'uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.

4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:

a) all'assegnazione del nominativo internazionale;

b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;

c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.

5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.

6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità in cui l'apparato viene installato.

7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.

8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.

9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti »;

q) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« ART. 54. — *1.* Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge »;

r) dopo l'articolo 54, è inserito il seguente:

« ART. 54-*bis*. — *1.* I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta ».

2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera *q)*, del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.

ART. 2.

(Unità da diporto impiegate in attività di noleggio).

1. La lettera *b)* del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 dicembre 1996, n. 647, è sostituita dalla seguente:

« *b)* per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio ».

2. È istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.

4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è abrogato.

5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio è disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.

ART. 3.

(Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche).

1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).

1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'*Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities* (AISM-IALA)».

2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *e)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro».

3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2-bis.* La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di

cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area ».

ART. 5.

(Modifiche al codice della navigazione).

1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: « e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « , sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro ».

ART. 6.

(Delega al Governo per l'emanazione del codice sulla nautica da diporto. Disposizioni varie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, effi-

cace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo può emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 7.

(Unità navali storiche).

1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unità da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i

beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano più di 25 anni di età dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) rappresentino un caso particolare per la peculiarità progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;

b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;

c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalità che li hanno posseduti;

d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;

e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purché utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.

2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:

a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;

b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;

c) il possesso dei requisiti di professionalità e di affidabilità da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

ART. 8.

(Ordinanze di polizia marittima).

1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.

ART. 9.

(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione).

1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.

ART. 10.

(Modifica all'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814).

1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili ».

ART. 11.

(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta solo ad istanza degli interessati.

ART. 12.

(Azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici).

1. Le azioni emesse da società concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

ART. 13.

(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative nonché l'esercizio di attività portuali).

1. Le parole: « Le concessioni di cui al comma 1 » di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da *a)* ad *f)* del comma 1 del medesimo articolo 01.

2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, è aggiunto il seguente comma:

« 2-*bis*. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza ».

4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente periodo: « Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo ».

ART. 14.

(Sgravi contributivi).

1. I benefìci di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.

ART. 15.

(Disposizioni abrogative).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;

c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;

d) il comma 3-*bis* dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;

e) i commi 6 e 12-*bis* dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;

g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, non è più dovuta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1574):

Presentato dall'on. MURATORI il 13 settembre 2001.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 29 novembre 2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002; il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°, 2, 29, 30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4 dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.

Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato in un testo unificato con atti n. 2131 (on. PERLINI) e n. 2900 (on. CARLI) il 23 gennaio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1956):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003.

Relazione scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n. 1956/A - relatore sen. GRILO).

Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con modificazioni, il 14 maggio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 1574-B):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VI, X.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 28 maggio 2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.

Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24 giugno 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da diporto», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1971, n. 69.

Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):

— Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 47. — *La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'art. 1, comma 3, della presente legge, è regolata dall' art. 2054 del codice civile.*

Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell'art. 2947 dello stesso codice.».

Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):

— Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 48. — *Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.*

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.

La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente, emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (*Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 10 *(Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne).* — 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna per i servizi di coperta, di cui rispettiva-

mente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilte dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171.

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. *(Comma abrogato).*».

Nota all'art. 2, comma 3:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):

— Per l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda nella nota all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 6:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, e modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo» che è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199.

Nota all'art. 3, comma 1:

— L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1997, n. 303, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (*Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 1998, n. 49), così recita:

«Art. 1 *(Istituzione del Registro internazionale).* — 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:

a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera *a)*, dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7;

b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 143 del codice della navigazione;

c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2 e 3.

4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto.

5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, e comma 1-*bis*.».

Nota all'art. 3, comma 2, lettera b):

— Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1998, n. 201, e modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 agosto 1988, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127) che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2000, n. 145.

Nota all'art. 3, comma 3:

— Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 3, comma 5:

— Per l'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1998 si veda nella nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

— L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 2 *(Classificazione delle aree naturali protette).* — 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente

alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453.

7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni.

8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.

9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali è vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA).».

Nota all'art. 4, comma 2:

— L'art. 30 della legge n. 394/1991, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 30 *(Sanzioni).* — 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro.

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unità da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area.

3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'art. 17, comma 2.».

Nota all'art. 5, comma 1:

— Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 146 *(Iscrizione delle navi e dei galleggianti).* — 1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo, *sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate.*

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 1164 *(Inosservanza di norme sui beni pubblici).* — Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire sei milioni.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette che non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.».

Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:

— La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.

Nota all'art. 6, comma 2:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, così recita:

«Art. 8. *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unficata).* — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

Note all'art. 6, comma 6:

— L'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, così recita:

«1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, recante: «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 1982, n. 228. La data del decreto è stata così rettificata con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1982, n. 266.

— Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001, recante: «Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 2001, n. 78.

Nota all'art. 6, comma 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1º luglio 1977, n. 684, recante: «Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di demanio marittimo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 1977, n. 245.

Nota all'art. 7, comma 1:

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302.

Nota all'art. 7, comma 2:

— Per il decreto legislativo n. 490/1999 si veda nella nota all'art. 7, comma 1.

Nota all'art. 7, comma 5:

— Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si veda nella nota all'art. 2, comma 3.

Nota all'art. 8, comma 1:

— L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94, così recita:

«Art. 59 *(Ordinanza di polizia marittima).* — A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:

1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

4) il servizio delle zavorre;

5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;

6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;

8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;

9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.».

Nota all'art. 10, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro

automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Art. 1. — Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. sono istituiti tre registri:

1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

3° il registro per le trattrici agricole.

Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.

I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi numerazione progressiva propria distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili».

Nota all'art. 11, comma 1:

— Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 579 *(Inchiesta formale)*. — L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al Ministro per le comunicazioni.

L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

L'inchiesta formale è sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si è verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranità italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».

Nota all'art. 12, comma 1:

— L'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, così recita:

«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;».

Nota all'art. 13, comma 1:

— Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 ottobre 1993, n. 234, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (*Gazzetta Ufficiale* 4 dicembre 1993, n. 285), come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, il seguente:

«Art. 1. — 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione. *Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.*

2-*bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.».*

Nota all'art. 13, comma 4:

— Il testo dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia portuale», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 1994, n. 28, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine)*. — 1. L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.

1-*bis*. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorità portuali relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area

demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. *Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento al altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.*

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a).*

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima revocano l'atto concessorio.

9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

Nota all'art. 14, comma 1:

— L'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, così recita:

«Art. 21 *(Disposizioni in materia di accise)*. — 1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 1, del *decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-*bis*, del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, si applica fino al 30 giugno 2003.

2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'art. 4 del *decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 2, del *decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del *decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 3, del *decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'art. 6 del *decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 novembre 2001, n. 418*, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del *decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.

5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art. 27, comma 4, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, sono prorogate al 30 giugno 2003.

6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 1-*ter*, del *decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 1992, n. 66*, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1993, è prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo è stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.

7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 8, comma 5, della *legge 23 dicembre 1998, n. 448*, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul *coke* di petrolio, sull'«*orimulsion*», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera *d)*, della *legge 23 dicembre 2000, n. 388*, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera *a)* dell'art. 28 del *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'art. 2 della *legge 13 luglio 1965, n. 825*, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del *decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*, per il periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

11. Sostituisce il comma 1-*quater* dell'art. 62, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

13. All'art. 61, comma 4, della *legge 21 novembre 2000, n. 342*, le parole: «di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003».

14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della *legge 1º dicembre 1986, n. 870.*

15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, è abrogato.».

03G0198

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. **173.**

Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 1:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: «gestione del debito pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla gestione di partecipazioni» è soppressa la congiunzione «e»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»;

b) alla lettera *b)*, in fine, dopo la parola: «ordinamento», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;»;

c) alla lettera *d)* sono soppresse le parole: «patrimonio dello Stato,»;

d) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente lettera: «*e)* amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»;

b) all'articolo 25:

1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: «2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»;

c) all'articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario»;

d) le parole: «comitato direttivo» negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;

e) all'articolo 60:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente comma: «2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci»;

2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;

f) all'articolo 61, comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.»;

g) all'articolo 62:

1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali», sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;

h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;

i) all'articolo 65:

1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;

l) all'articolo 66, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.»;

m) all'articolo 67:

1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.»;

3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

n) all'articolo 73, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;

o) all'articolo 74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».

Art. 2.

Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;

c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili;

d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza,

con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;

b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;

c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario è integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso è gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non più di una volta, è stabilita in tre anni. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera:

1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente;

2) per gli incarichi in corso non può essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;

3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;

4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio;

e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita;

f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo;

g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera *d)* del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera *f)* del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad

operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono aggiunte le seguenti: « e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilità e di amministrazione, da approvare con le modalità previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 («Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici») è il seguente:

«Art. 1 *(Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.».

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa») è il seguente:

«1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 («Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112, è il seguente:

«Art. 9 *(Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di società interamente controllate dallo Stato, nonché di cartolarizzazione di immobili).* — 1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella *A* del predetto decreto legislativo, è differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilità di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1-*bis*. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste al capo I del decreto-legge 25 settemnbre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco *pro soluto* e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la società può chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La società può anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili contabili del rapporto, nonché le modalità di rendicontazione e di controllo.

1-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della società di cui alla lettera *c)* del comma 1-*bis*, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera *c)* del comma 1-*bis.*

1-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-*quinquies.* Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell'art. 14;

b) l'art. 15.

1-*sexies.* Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, lettera *c)*, del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.

3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della società Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.

4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*bis*. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "*La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unità. Il diritto di prelazione*

sussiste anche se la vendita frazionata è successiva ad un acquisto in blocco. Le modalità di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1.";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-*bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1*";

5. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente: "3-*bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.*"».

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 137/2002, si veda in nota al titolo.

— Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».

— Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa») è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 24 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; *alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato* alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato, *alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;*

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera *a)*, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, *ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;*

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari;

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.

1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.».

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 25 *(Ordinamento)*. — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei Dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. *Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.*

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».

— Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 59 *(Rapporti con le agenzie fiscali)*. — 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, *stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario* con la quale vengono fissati:

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

c) le strategie per il miglioramento;

d) le risorse disponibili;

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

3. La convenzione prevede, inoltre:

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contributi.

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.».

— Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 60 *(Controlli sulle agenzie fiscali).* — 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie, sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.

3. Fermi i controlli sui risultati *e quanto previsto dal comma 2*, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».

— Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 61 *(Principi generali).* — 1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. *L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico.*

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.».

— Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 62 *(Agenzia delle entrate).* — 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, *amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo*, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale.

2. L'Agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, *entrate anche di natura extratributaria*, già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o *con gli enti creditori.*

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.».

— Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 63 *(Agenzia delle dogane).* — 1. L'Agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, *escluse quelle sui tabacchi lavorati*, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali.

2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.».

— Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 64 *(Agenzia del territorio).* — 1. L'Agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

4. Il *comitato di gestione* di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

— Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 65 *(Agenzia del demanio).* — 1. All'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il com-

pito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. *All'Agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati.*

2. L'Agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

2-bis L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.».

— Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 66 *(Statuti).* — 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun *comitato di gestione* ed approvati con le modalità di cui all'art. 60 dal Ministro delle finanze. *L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.*

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.».

— Il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 67 *(Organi).* — 1. Sono organi delle agenzie fiscali:

a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia;

b) il *comitato di gestione*, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di *tre anni*, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti tra i dirigenti dei principali settori dell'Agenzia designati dal direttore dell'Agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica *tre anni* e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile.

5. I componenti del *comitato di gestione* non possono svolgere attività profesionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.».

— Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 68 *(Funzioni).* — 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

2. Il *comitato di gestione* delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del *comitato di gestione* le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.».

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 69 *(Commissario straordinario).* — 1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'Agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del *comitato di gestione* dell'Agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 6.

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il *comitato di gestione* subentranti.».

— Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 70 *(Bilancio e finanziamento).* — 1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'art. 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'art. 59;

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a)*, vengono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera *a)* del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

5. Il *comitato di gestione* delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al Ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'art. 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.».

— Il testo e dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 71 *(Personale).* — 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale.

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal *comitato di gestione* ed è sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.».

— Il testo dell'art. 73 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblico, è il seguente:

«Art. 73 *(Gestione e fasi del cambiamento).* — 1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. *Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.*

2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai Dipartimenti del Ministero.

5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze.

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche.».

— Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 74 *(Disposizioni transitorie sul personale).* — 1. A partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il Ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni.

4. Il regolamento emanato ai sensi *dell'art. 4 disciplina* l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il Ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il Ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al Ministero.

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del Ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'art. 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai Ministeri.».

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»), è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si veda in nota alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 («Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»), è il seguente:

«Art. 5 *(Cabina di regia nazionale)*. — 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 300/1999 è il seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali».

— Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 («Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94») è il seguente:

«5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) è il seguente:

«Art. 3 *(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)*. — 1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'Accordo di cui alla lettera *a)*, i princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della *Costituzione*. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta commissione propone le modalità mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, composizione dell'Alta commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della *Costituzione*. Per l'espletamento della sua attività l'Alta commissione si avvale della struttura di supporto della commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta com-

missione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è aggiunto il seguente:

Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.».

— Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165/2001 è il seguente:

«Art. 53 *(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito, dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998.).* — 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-*bis* del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.».

— La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato».

— Per il testo dell'art. 67 del già citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1.

— Il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 145/2002 è il seguente:

«2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 165/2001, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *e, per il comparto delle agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime*».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 66 del già citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo dell'art. 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 1 dell'art. 71 del più volte citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1.

03G0194

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2003.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 27.199 del comune di Bellaria-Igea Marina, assegnata alla società «Agenzia ippica di Gallo Salvatore e Gallo Daniele & C. S.n.c.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernenti la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *d)* del citato decreto n. 169 del 1998, il quale prevede la decadenza dalla concessione «... quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento ...»;

Vista la convenzione tipo che accede alla concessione, allegata al decreto del 20 aprile 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, n. 93, nonché l'esemplare di convenzione sottoscritto dal rappresentante della società in data 29 dicembre 1999, che all'art. 11 prevede la decadenza dalla concessione nel caso di gravi violazioni delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 o della normativa tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerato che l'«Agenzia ippica di Gallo Salvatore & C. S.n.c.» ha interrotto i versamenti dell'imposta unica dall'11 settembre 2000 con la sola eccezione del versamento effettuato il 29 marzo 2001, ed ha iniziato

a versare irregolarmente dal mese di marzo del 2000 le somme dovute all'U.N.I.R.E. come quote di prelievo sulla raccolta delle scommesse; di conseguenza il debito maturato ammonta a L. 2.336.649.466 per l'anno 2000 e a L. 1.548.475.576 per l'anno 2001 a titolo di prelievo U.N.I.R.E. e a L. 264.120.191 per l'anno 2000 e a L. 464.283.891 per l'anno 2001 a titolo di imposta unica;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate in data 20 settembre 2000 con la quale è stato contestato all'agenzia ippica in parola il mancato pagamento delle quote di prelievo dovute all'U.N.I.R.E. comminando, nel caso di insolvenza, la sospensione dei collegamenti telematici al totalizzatore nazionale e l'avvio del procedimento di decadenza;

Considerato che la società concessionaria non ha prestato la garanzia prevista dall'art. 7 dello «Schema di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche», approvato con il decreto ministeriale 20 aprile 1990 sopra citato, nonostante l'espressa richiesta dell'Amministrazione con nota n. III/27127616/2000 del 5 luglio 2000;

Visto il provvedimento di sospensione della concessione emanato dall'Agenzia delle entrate il 5 novembre 2001 a causa delle omissioni dei versamenti sopra evidenziate;

Visto il successivo piano di ammortamento del debito presentato dal concessionario il 23 novembre 2001 e respinto perché inaccettabile dall'U.N.I.R.E., con la nota prot. n. 0038726/FOR/V del 27 novembre 2001;

Considerato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di decadenza della concessione per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Decreta:

Art. 1.

Si dichiara decaduta, per i motivi esposti nelle premesse, la società «Agenzia ippica di Gallo Salvatore & C. S.n.c.» dalla concessione per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 27.199 nel comune di Bellaria-Igea Marina (Rimini).

Roma, 14 maggio 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Tino

Il capo del Dipartimento
della qualità dei prodotti agroalimentari
e dei servizi
del Ministero delle politiche
agricole e forestali
Ambrosio

03A08253

DECRETO 2 luglio 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina, condensato e monossido di carbonio, nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Viste le istanze con le quali le ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Gallaher Italia S.r.l., Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l. e JT International Italia S.r.l. per uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, hanno richiesto il cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Viste l'istanze delle ditte I.T.A. S.r.l. e Agio Cigars intese ad ottenere il cambio di denominazione di una marca di sigaretti;

Viste l'istanze con le quali la Philip Morris Italia S.p.a. richiede la modifica del contenuto dichiarato di condensato nonché la variazione dell'indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di tabacco lavorato e l'E.T.I. S.p.a. dichiara il tenore di monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza giugno 2003:

Cod.	Marca - Sigarette	
738	da Davidoff Magnum Filter	a Davidoff Magnum
547	da Peter Stuyvesant Filter Superlong	a Peter Stuyvesant International 100'S
166	da West	a West Red 25

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza luglio 2003:

Cod.	Marca - Sigarette	
332	da Amadis Lights	a Amadis Azzurra
787	da Amadis Superfiltre	a Amadis Classica
676	da Benson & Hedges American Blend	a Benson & Hedges American Red
520	da Benson & Hedges American Blend Light	a Benson & Hedges American Blue
914	da Benson & Hedges American Blend One	a Benson & Hedges American White
872	da Benson & Hedges American Blend Super Lights	a Benson & Hedges American Yellow
478-489-632	da Camel Lights Filter	a Camel Subtle Flavour
546	da Camel Lights 100'S	a Camel Subtle Flavour 100'S
464	da Camel Medium	a Camel Balanced Flavour
263	da Camel Original	a Camel
552	da Camel Superlights	a Camel Refined Flavour
600	da Capri Leggera Lights	a Capri
532	da Dunhill K.S. Filter	a Dunhill KS
891	da Kent K.S.F.	a Kent Blue
544	da Kim Leggera	a Kim
974	da Kim Ultra Slim Leggera	a Kim Superslim
451	da Lucky Strike K.S.F.	a Lucky Strike Red
867	da Lucky Strike Lights Silver	a Lucky Strike Silver
1272	da Mayfair Smooth	a Mayfair Sky Blue
466	da Memphis Blue Lights	a Memphis Sky Blue
351	da Memphis Blue Lights 100'S	a Memphis Sky Blue 100
842	da Milde Sorte 100 Filter	a Meine Sorte 100 Luxury Lenght
518	da Milde Sorte Filter	a Meine Sorte Classic
860	da More Special Mild 120''S Filter	a More Special Whites 120''S
1215	da Pall Mall 100'S Ultra Lights	a Pall Mall Azure 100'S
526	da Pall Mall Lights	a Pall Mall Blue KS 20'S
668	da Pall Mall Lights 10'S	a Pall Mall Blue KS 10'S
1214	da Pall Mall Special One	a Pall Mall White KS 20'S
427	da Pall Mall Ultra Lights	a Pall Mall Azure KS 20'S
547	da Peter Stuyvesant Filter Superlong	a Peter Stuyvesant International 100'S
1240	da Reynolds	a Reynolds Red
1241	da Reynolds Lights	a Reynolds Blue
810	da Rothmans International Filter	a Rothmans International
221	da Rothmans K.S. Filter Tipped	a Rothmans KS Blue
798	da Rothmans Luxury Length Leggera	a Rothmans L.L. Slim
818	da Rothmans Luxury Length Superleggera	a Rothmans L.L. Blu Slim
291	da Rothmans Luxury Length Ultraleggera	a Rothmans L.L. Gold Slim

Cod.	Marca - Sigarette	
832	da Salem Menthol Filter	a Salem
897	da Silk Cut K.S. Filter	a Silk Cut Purple
533	da St. Moritz Gold Band Menthol Filter	a St. Moritz Menthol
203	da Winfield Full Flavour 25	a Winfield 25's
306	da Winfield Lights 25	a Winfield 25's Blue
91	da Winston Filter	a Winston Classic Red
338	da Winston Lights	a Winston Balanced Blue
1248	da Winston One	a Winston Fine White
134	da Winston Super Lights	a Winston Subtle Silver

Cod.	Marca - Sigaretti altri	
820	da Neos Exotic Mild Flavour	a Neos Exotic Fine & Flavour
202	da Panter Lights	a Panter Blue

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e condensato delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza giugno 2003:

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
728	Davidoff Classic	0,90	12,0	0,90	10,0
738	Davidoff Magnum	1,20	12,0	1,00	10,0
348	Peter Stuyvesant International	0,80	12,0	0,80	10,0
547	Peter Stuyvesant International 100's	0,90	12,0	0,80	10,0
166	West Red 25	0,90	12,0	0,90	10,0

Il contenuto di nicotina e condensato delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza luglio 2003:

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
364	Arome Vanille	0,50	7,0	0,60	7,0
520	Benson & Hedges American Blue	0,50	7,0	0,60	7,0
676	Benson & Hedges American Red	0,80	12,0	0,80	10,0
550	Benson & Hedges Gold	0,90	11,0	0,90	10,0
263	Camel	0,90	12,0	0,70	10,0
464	Camel Balanced Flavour	0,80	10,0	0,70	9,0
264-270-377	Camel Filters	0,90	12,0	0,80	10,0
405	Camel Filters 100's	1,00	12,0	0,80	10,0
552	Camel Refined Flavour	0,40	4,0	0,30	4,0
478-489-632	Camel Subtle Flavour	0,70	8,0	0,60	8,0
600	Capri	0,80	8,0	0,70	8,0
821	Capri Menthol	0,80	8,0	0,70	8,0
549	Dunhill International	1,10	12,0	1,00	10,0
532	Dunhill Ks	0,90	12,0	0,80	10,0
891	Kent Blue	0,80	10,0	0,70	8,0
974	Kim Superslim	0,70	7,0	0,50	7,0
451-536	Lucky Strike Red	0,90	12,0	0,80	10,0
842	Meine Sorte 100 Luxury Lenght	0,50	8,0	0,60	8,0

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
518	Meine Sorte Classic	0,50	8,0	0,60	8,0
465	Memphis Blue	0,80	12,0	0,80	10,0
466	Memphis Sky Blue	0,50	7,0	0,60	7,0
351	Memphis Sky Blue 100	0,60	9,0	0,70	8,0
860	More Special Whites 120's	0,80	9,0	0,60	6,0
1215	Pall Mall Azure 100's	0,40	4,0	0,40	5,0
1241	Reynolds Blue	0,70	8,0	0,70	7,0
1240	Reynolds Red	1,00	12,0	0,90	10,0
810	Rothmans International	1,10	12,0	1,00	10,0
221	Rothmans Ks Blue	0,90	12,0	0,80	10,0
360	Rothmans Superslims	1,00	12,0	0,70	10,0
832	Salem	0,70	11,0	0,80	10,0
533	St. Moritz Menthol	1,00	12,0	0,80	10,0
203	Winfield 25's	0,90	12,0	0,80	10,0
338	Winston Balanced Blue	0,70	8,0	0,60	8,0
91	Winston Classic Red	0,90	12,0	0,80	10,0
134	Winston Subtle Silver	0,40	4,0	0,30	4,0

Il contenuto di condensato e di monossido carbonio delle seguenti marchi di sigarette è così modificato con decorrenza 7 luglio 2003:

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato da		mg/sigaretta nicotina/condensato a	
735-793	Diana Rossa KS	11,0	11	10,0	10
863	Marlboro KS	11,0	11	10,0	10

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Cod.	Marca	mg/sigaretta
332	Amadis Azzurra	7
787	Amadis Classica	10
364	Arome Vanille	8
520	Benson & Hedges American Blue	9
676	Benson & Hedges American Red	10
914	Benson & Hedges American White	2
872	Benson & Hedges American Yellow	3
550	Benson & Hedges Gold	10
1270	Benson & Hedges Silver	6
263	Camel	7
464	Camel Balanced Flavour	10
264-270-377	Camel Filters	10
405	Camel Filters 100"s	10
552	Camel Refined Flavour	5
478-489-632	Camel Subtle Flavour	9
546	Camel Subtle Flavour 100's	9
600	Capri	6
821	Capri Menthol	6
728	Davidoff Classic	10
738	Davidoff Magnum	10
549	Dunhill International	10
532	Dunhill Ks	10
891	Kent Blue	9
544	Kim	9

Cod.	Marca	mg/sigaretta
974	Kim Superslim	5
451	Lucky Strike Red	10
867	Lucky Strike Silver	7
1271	Mayfair	10
1272	Mayfair Sky Blue	8
842	Meine Sorte 100 Luxury Lenght	9
518	Meine Sorte Classic	9
465	Memphis Blue	10
466	Memphis Sky Blue	9
351	Memphis Sky Blue 100	9
860	More Special Whites 120''s	6
1104	MS 821 Full	10
1215	Pall Mall Azure 100's	6
427	Pall Mall Azure KS 20's	5
668	Pall Mall Blue KS 10's	9
526	Pall Mall Blue KS 20's	9
1214	Pall Mall White KS 20's	2
348	Peter Stuyvesant International	10
547	Peter Stuyvesant International 100's	10
1241	Reynolds Blue	8
1240	Reynolds Red	10
810	Rothmans International	10
221	Rothmans KS Blue	10
818	Rothmans L.L. Blu Slim	4
291	Rothmans L.L. Gold Slim	2
798	Rothmans L.L. Slim	7
360	Rothmans Superslims	10
832	Salem	10
897	Silk Cut Purple	5
533	St. Moritz Menthol	10
166	West Red 25	10
203	Winfield 25's	10
306	Winfield 25's Blue	8
338	Winston Balanced Blue	9
91	Winston Classic Red	10
1248	Winston Fine White	2
134	Winston Subtle Silver	5

Art. 4.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alle date indicate nei precedenti articoli, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 4

03A08319

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 maggio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo di campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2002/27/CE della Commissione del 13 marzo 2002 recante modifica della direttiva 98/53/CE che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

Visto il regolamento CE n. 466/2001 della Commissione dell'8 marzo 2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il regolamento CE n. 472/2002 della Commissione del 12 marzo 2002 che modifica il regolamento CE n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari;

Visto il decreto 23 dicembre 2000 recante il recepimento della direttiva 98/53/CE della Commissione che fissa metodi per il prelievo dei campioni e metodi d'analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di taluni contaminanti nei prodotti alimentari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, ed in particolare l'art. 9;

Ritenuto di dover modificare ed integrare il citato decreto 23 dicembre 2000;

Visto il parere della Commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, espresso nella seduta del 27 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2001, è modificato come segue.

A) All'allegato I sono apportate le seguenti modifiche:

1) il punto 4.1.1 è sostituito dal seguente:

«4.1.1. Peso del campione elementare.

Il peso del campione elementare è di circa 300 grammi, a meno che esso non sia definito diversamente al punto 5 del presente allegato e ad eccezione delle spezie, nel cui caso il peso del campione elementare è di circa 100 grammi. Nel caso delle confezioni al dettaglio, il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa»;

2) al punto 5.1., dopo la voce «cereali», è aggiunta la voce «spezie»;

3) la tabella 2 «Suddivisione delle partite in sottopartite in funzione del prodotto e del peso della partita», è completata come segue:

Prodotto	Peso della partita (in t)	Peso o numero delle sottopartite (n)	Numero di campioni elementari	Campione globale (in kg)
Spezie	≥ 15	25 tonnellate	100	10
	< 15	—	10-100 (*)	1-10 (*)

(*) In funzione del peso della partita (cfr. 4.2 o 5.3).

4) al punto 5.2, dopo la frase «cereali (partita ≥ 50 tonnellate)» è aggiunta la seguente voce: «spezie»;

5) al punto 5.2.1, lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente frase: «Nel caso delle spezie, il peso del campione globale non supera i 10 kg e la divisione in campioni di laboratorio non è pertanto necessaria.»;

6) al punto 5.2.2, lettera *b)*, la frase di seguito riportata: «Per arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici», è sostituita dalla seguente: «Per le arachidi, i frutti a guscio ed i fichi secchi destinati alla cernita o ad altri trattamenti fisici e le spezie»;

7) al punto 5.5.2.2, la seguente frase: «Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato al punto 5.2 per i cereali.», è sostituita dalla seguente: «Le grandi partite devono essere suddivise in sottopartite come indicato nella tabella 2 di cui al punto 5.1.»;

8) è aggiunto, in fine, il seguente punto 6:

«6. Prelievo di campioni nella fase del commercio al dettaglio.

Quando possibile, il prelievo di campioni su prodotti alimentari nella fase del commercio al dettaglio deve essere effettuato seguendo le disposizioni di campionamento indicate in precedenza. Se ciò non è possibile possono essere seguite altre procedure di prelievo efficaci nella fase del commercio al dettaglio, a condizione che esse garantiscano una sufficiente rappresentatività della partita oggetto di campionamento.».

B) L'allegato II è modificato come segue:

1) lo schema riportato al punto 4.3 è sostituito dal seguente:

Criterio	Intervallo di concentrazione	Intervallo raccomandato	Valore massimo ammesso
Valore sul bianco	tutte le concentrazioni	trascurabile	
Recupero aflatossina M_1	0,01-0,05 μg/kg > 0,05 μg/kg	60 a 120% 70 a 110%	
Recupero aflatossine B_1 B_2 G_1 G_2	< 1,0 μg/kg 1-10 μg/kg > 10 μg/kg	50 a 120% 70 a 110% 80 a 110%	
Precisione RSD_R	tutte le concentrazioni	secondo l'equazione di Horwitz	2 × il valore derivato dell'equazione di Horwitz

La precisione RSDr può essere calcolata come pari a 0,66 × RSD_R, quest'ultima ottenuta alla concentrazione di interesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4 Salute, foglio n. 178

03A08320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2003.

Definizione dei criteri di riparto delle risorse - Fondi interprofessionali per la formazione continua.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi interprofessionali per la formazione continua;

Visto il comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi paritetici a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo, fissando tale quota al 20 per cento per l'annualità 2001, al 30 per cento per l'annualità 2002 ed al 50 per cento per l'annualità 2003;

Considerato che la quota prevista dal comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 per l'annualità 2001 è stata impegnata a favore delle regioni e province autonome con decreto direttoriale n. 511/V/2001 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione di interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua;

Visto il comma 12, lettera *b)*, del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000, che prevede l'accantonamento del 25% degli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per essere destinati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, a seguito della loro istituzione;

Considerata l'esigenza di ripartire le risorse già previste ai sensi dei commi 10 e 12, lettera *b)*, dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000;

Ritenuta pertanto la necessità di determinare, nel rispetto delle finalità della legge, termini e criteri di attribuzione delle citate risorse;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, vengono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i Fondi, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 118 alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo una quota del 10% necessaria a garantire adeguate

disponibilità finanziarie per i Fondi che si potranno costituire entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo il criterio del numero dei dipendenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi ovvero, per i fondi dei dirigenti, del numero dei dirigenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi, tenendo conto, per il solo riparto delle risorse di cui al comma 10, del peso contributivo dei dirigenti nell'ambito del complessivo gettito derivante dal comma 4 dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari al 6% secondo i dati I.N.P.S. al 31 dicembre 1999.

2. Sulla base dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine del 31 dicembre 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la ripartizione definitiva, tenuto conto della quota del 10% di cui al precedente comma e della disposizione di cui all'art. 5.

3. Il numero dei lavoratori di cui al comma 1 è dichiarato dai presidenti dei fondi paritetici interprofessionali.

Art. 2.

1. Il termine per l'utilizzo delle risorse è stabilito in mesi ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni.

2. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.

Art. 3.

1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad avviare i piani formativi e le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000;

2. Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di attività, la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4% a decorrere dal quinto anno.

Art. 4.

1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data di erogazione.

2. Il controllo in ordine all'utilizzo di dette erogazioni è effettuato sulla base delle predette relazioni di cui al comma 1, nonché delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre presso i predetti Fondi.

3. I Fondi sono altresì tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

1. Qualora le risorse già corrisposte risultino eccedenti rispetto ai saldi spettanti, i Fondi sono tenuti alla restituzione di dette eccedenze che sono versate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121

03A08257

DECRETO 26 giugno 2003.

Scioglimento della soc. coop. edilizia «Marechiaro coop. edilizia a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'esito della mancata ispezione ordinaria del 12 dicembre 2002 eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sciogli-

mento senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Marechiaro soc. coop. edilizia a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Marechiaro coop. edilizia a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Greco Vinvenzo in data 1° ottobre 1999, n. rep. 59353, n. reg. soc. 17232/99, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1402/290463.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 26 giugno 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A08254

DECRETO 26 giugno 2003.

Scioglimento della soc. coop. edilizia «Le Termolesi coop. edilizia a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'esito della mancata ispezione ordinaria del 12 dicembre 2002 eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Le Termolesi soc. coop. edilizia a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Le Termolesi coop. edilizia a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Greco Vinvenzo in data 1° ottobre 1999, n. rep. 59355, n. reg. soc. 17223/99, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1417/290478.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 26 giugno 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A08255

DECRETO 26 giugno 2003.

Scioglimento della soc. coop. edilizia «Casa Nova coop. edilizia a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'esito della mancata ispezione ordinaria del 12 dicembre 2002 eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Casa Nova soc. coop. edilizia a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

soc. coop. edilizia «Casa Nova coop. edilizia a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Greco Vinvenzo in data 1° ottobre 1999, n. rep. 59354, n. reg. soc. 17241/99, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1414/290475.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 26 giugno 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A08256

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 27 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60902;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08248

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 27 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61355;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma n. 82/b - 82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08249

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 è stata prorogata fino al 27 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61439;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 26 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82 con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte» registrata con il regola-

mento della commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 26 marzo 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08250

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 26 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61356;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08251

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 marzo 2003, con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 13 marzo 2000 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61131;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 13 marzo 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreto 11 marzo 2003, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 marzo 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08252

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 luglio 2003.

Obiettivi di recupero della qualità della posta raccomandata, 1° e 2° semestre 2001.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 1;

Visto l'art. 6 del contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare il comma 2, che fissa, tra l'altro, gli obiettivi di recupero della qualità della posta raccomandata;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 6, in base al quale la società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50 milioni, pari a € 25.823,00 per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno;

Tenuto conto che, al fine dell'accertamento degli obiettivi di recupero della qualità relativi alla posta raccomandata il Ministero ha richiesto al fornitore del servizio universale il report dei dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate nel 1° semestre 2001 e nel 2° semestre 2001, e che tali dati sono stati comunicati con note del 27 settembre 2001 e del 21 marzo 2002;

Esaminati i dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, forniti dalla società Poste Italiane, relativi al periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001 e al periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001:

ADOTTA
la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001, relativamente al recapito delle raccomandate, la società Poste Italiane ha fornito i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90%	97%	99%
risultati conseguiti	89,00%	96,50%	98,50%
scostamento	-1,00%	-0,50%	-0,50%

2. Nel periodo 1° luglio 2001 - 31 dicembre 2001, relativamente al recapito delle raccomandate, la società Poste Italiane ha fornito i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90%	97%	99%
risultati conseguiti	90,10%	96,00%	98,10%
scostamento	+0,10%	-1,00%	-0,90%

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del contratto di programma citato nelle premesse, la società Poste Italiane è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la somma di € 206.584,00.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A08318

DELIBERAZIONE 7 luglio 2003.

Obiettivi di recupero della qualità della posta raccomandata, 1° e 2° semestre 2002.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 1;

Visto l'art. 6 del contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste Italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare il comma 2, che fissa, tra l'altro, gli obiettivi di recupero della qualità della posta raccomandata;

Visto, altresì, il comma 6 del citato art. 6, in base al quale la società è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma di L. 50 milioni, pari a € 25.823,00 per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno;

Tenuto conto che, al fine dell'accertamento degli obiettivi di recupero della qualità relativi alla posta raccomandata il Ministero ha richiesto al fornitore del servizio universale il report dei dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate nel 1° semestre 2002 e nel 2° semestre 2002, e che tali dati sono stati comunicati con note del 4 settembre 2002 e del 16 maggio 2003;

Esaminati i dati nazionali relativi al recapito delle raccomandate, forniti dalla società Poste Italiane, relativi al periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002 e al periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2002:

ADOTTA

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° gennaio 2002 - 30 giugno 2002, relativamente al recapito delle raccomandate, la società Poste Italiane ha fornito i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90,00%	97,00%	99,00%
risultati conseguiti	92,60%	97,20%	98,70%
scostamento	+2,60%	+0,20%	-0,30%

2. Nel periodo 1° luglio 2002 - 31 dicembre 2002, relativamente al recapito delle raccomandate, la società Poste Italiane ha fornito i seguenti indici di qualità:

	J+3	J+4	J+5
parametri di qualità	90,00%	97,00%	99,00%
risultati conseguiti	93,10%	97,60%	99,00%
scostamento	+3,10%	+0,60%	00,00%

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, del contratto di programma citato nelle premesse, la società Poste Italiane è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la somma di € 25.823,00.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A08317

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano la immatricolazione degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 16 maggio 2003 con la quale il Ministero della salute ha fornito indicazioni sul fabbisogno professionale dell'area sanitaria;

Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;

Ritenuto inopportuno, per le considerazioni espresse dal Ministero della salute con la su riferita nota, l'incremento del numero delle immatricolazioni per il corso di laurea specialistica in medicina chirurgia, rispetto all'anno accademico precedente;

Considerata, peraltro, la impossibilità di contenere il numero delle stesse immatricolazioni nel limite indicato dal Ministero della salute in quanto le Università hanno già pianificato le proprie attività in base alle strutture a disposizione e una diversa determinazione dei posti comporterebbe una nuova programmazione che, allo stato attuale, risulterebbe per loro impossibile;

Ritenuto, alla luce delle suindicate motivazioni, di dover confermare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti determinati a livello nazionale per l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S per l'anno accademico 2002/2003;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le Università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S è determinato in 7.482 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 430 per gli studenti non comunitari residenti all'estero e ripartito fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le Università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI ACCESSI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA E CHIRURGIA/CLASSE 46/S

ANNO ACCADEMICO 2003/2004

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26
Ancona	130	8
Bari	324	9
Bologna	300	40
Brescia	180	10
Cagliari	170	5
Catania	270	13
Catanzaro «Magna Graecia»	100	10
Chieti - «G. D'Annunzio»	160	10
Ferrara	150	5
Firenze	220	20
Foggia	76	4
Genova	230	10
L'Aquila	115	2
Messina	200	30
Milano	300	10
Milano Bicocca	100	5
Milano «Vita e Salute - S. Raffaele»	90	2
Milano cattolica «S. Cuore»	220	2
Modena e Reggio Emilia	145	10
Napoli «Federico II»	293	7
Napoli Seconda Università	300	16
Padova	239	18
Palermo	255	5
Parma	200	20
Pavia	200	15
Perugia	200	20
Pisa	251	5
Roma «La Sapienza» I Facoltà	490	32
Roma «La Sapienza» II Facoltà	150	8
Roma - «Tor Vergata»	165	10
Roma - Campus Biomedico	100	2
Sassari	100	10
Siena	144	6
Torino	375	14
Trieste	110	10
Udine	80	2
Varese «Insubria»	130	13
Vercelli «Avogadro»	75	5
Verona	145	5
TOTALE . . .	7.482	430

03A08236

DECRETO 2 luglio 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la nota del Ministero della salute con la quale vengono rilevati i fabbisogni professionali dei corsi di laurea delle professioni sanitarie stimati a livello nazionale;

Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1:

c.d.l. in infermieristica - n. 12.317;

c.d.l. in ostetricia - n. 1.058;

c.d.l. in infermieristica pediatrica - n. 225;

Classe SNT/2:

c.d.l. in podologia - n. 228;

c.d.l. in fisioterapia - n. 2.445;

c.d.l. in logopedia - n. 478;

c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica - n. 232;

c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricità della età evolutiva - n. 290;

c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica - n. 372;

c.d.l. in terapia occupazionale - n. 178;

c.d.l. in educazione professionale - n. 801;

Classe SNT/3:

c.d.l. in tecniche audioprotesiche - n. 299;

c.d.l. in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - n. 172;

c.d.l. in igiene dentale - n. 445;

c.d.l. in dietistica - n. 508;

c.d.l. in tecniche audiometriche - n. 161;

c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico - n. 1.139;

c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - n. 1.105;

c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia - n. 203;

c.d.l. in tecniche ortopediche - n. 156;

Classe SNT/4

c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del lavoro - n. 651;

c.d.l. in assistenza sanitaria - n. 198.

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

ATENEI	Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1					
	Corso di Laurea in INFERMIERISTICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere)		Corso di Laurea in OSTETRICIA (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o)		Corso di Laurea in INFERMIERISTICA PEDIATRICA (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere pediatrico)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Ancona	300	0	15	0		
Bari	385	32	30	4		
Bologna	475	16	25	5		
Brescia	400	10	30	2		
Cagliari	30	0	10	0		
Catania	100	5	25	1		
Catanzaro	550	4				
Chieti	200	5	20	0		
Ferrara	285	2	25	2		
Firenze	330	20	40	2		
Foggia	72	3	40	2		
Genova	280	15	15	0		
L'Aquila	160	2	20	2		
Messina	400	0	30	0		
Milano	600	0	50	3		
Milano Bicocca	300	2	50	1		
Milano S.Raffaele	70	2				
Milano Cattolica "S. Cuore"	400	0	45	0	25	0
Modena e Reg. Emilia	300	4	30	3		
Napoli Federico II	300	5	65	0	40	0
Napoli Seconda Università	300	0	50	0	30	0
Padova	650	10	20	2		
Palermo	165	0	30	0		
Parma	190	10	28	2		
Pavia	230	2	25	0		
Perugia	85	20	25	1		
Pisa	300	6	20	2	30	2
Roma "La Sapienza" I Fac.	1.125	0	40	1	25	16
Roma "La Sapienza" II Fac.	85	0	20	0		
Roma "Tor Vergata"	595	25	40	2	15	0
Roma Campus Bio Medico	50	5				
Sassari	60	6	10	1		
Siena	224	6	9	1		
Torino	580	4	25	1	25	1
Trieste	80	2	12	2		
Udine	140	14	20	2		
Varese "Insubria"	200	20	20	2		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	350	4	20	1	15	1
Verona	700	10	30	2		
Totale	12.046	271	1.009	49	205	20

Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/ 2

ATENEI	Corso di laurea in Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo)		Corso di Laurea in FISIOTERAPIA (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)		Corso di Laurea in LOGOPEDIA (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)		Corso di Laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Ancona			30	0				
Bari			200	12	10	1	10	1
Bologna	15	2	60	1	12	0	5	2
Brescia			100	6				
Cagliari			10	0			3	0
Catania			30	1				
Catanzaro	20	4	80	4	20	4		
Chieti			50	3			10	0
Ferrara			58	2	25	2	5	2
Firenze	10	1	81	2	5	1	10	1
Foggia			30	2	20	2		
Genova	15	0	90	4	15	0	15	0
L'Aquila			60	2			20	2
Messina			40	5	5	0	5	0
Milano	20	2	90	1	25	2	15	2
Milano Bicocca			50	1				
Milano S.Raffaele			30	0				
Milano Cattolica "S. Cuore"	15	0	105	0	10	0		
Modena e Reggio Emilia			40	2	15	0		
Napoli Federico II			55	0	20	0	20	0
Napoli Seconda Università	20	0	80	0	20	0	10	0
Padova			92	3	25	3	5	1
Palermo	15	0	35	0	35	0	10	0
Parma			38	3	20	0	19	1
Pavia			60	1			10	0
Perugia	25	2	25	2	25	1		
Pisa	15	1	40	1	15	0		
Roma "La Sapienza" I Fac.			245	9	60	2	15	0
Roma "La Sapienza" II Fac.	25	0	25	0				
Roma "Tor Vergata"	20	1	115	1	25	1	20	1
Roma Campus Bio Medico								
Sassari			25	2	5	1		
Siena			32	2	29	1	5	1
Torino			40	1	15	1	5	1
Trieste			20	2				
Udine			20	2				
Varese " Insubria"			70	6				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"			50	3				
Verona			55	3				
Totale	215	13	2.356	89	456	22	217	15

ATENEI	Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2							
	Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva)		Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica)		Corso di laurea in Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale)		Corso di laurea in Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Ancona								
Bari			40	3			40	0
Bologna								
Brescia							60	0
Cagliari								
Catania			25	0				
Catanzaro			20	4			25	4
Chieti								
Ferrara			10	2				
Firenze								
Foggia							20	2
Genova			15	0			20	3
L'Aquila			20	2				
Messina	10	0	10	0				
Milano			25	1	30	1	120	2
Milano Bicocca	20	0						
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"	12	0	20	0	35	0	30	1
Modena e Reggio Emilia			25	2				
Napoli Federico II								
Napoli Seconda Università	15	0	20	0				
Padova	20	4					58	2
Palermo	25	0	30	0				
Parma								
Pavia	15	0	15	0	15	0		
Perugia								
Pisa	20	1	15	1	30	1		
Roma "La Sapienza" I Fac.	90	1	10	0	50	1		
Roma "La Sapienza" II Fac.			25	1	15	0		
Roma "Tor Vergata"	45	1						
Roma Campus								
Sassari								
Siena								
Torino	10	1	15	1			150	1
Trieste							50	0
Udine							50	2
Varese "Insubria"							60	4
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"							90	7
Verona			15	0				
Totale	282	8	355	17	175	3	773	28

ATENEI	Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3							
	Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista)		Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)		Corso di laurea in Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)		Corso di laurea in Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Ancona								
Bari	10	1	10	0	30	1	20	2
Bologna					25	2	20	2
Brescia					15	0		
Cagliari					15	0		
Catania							25	0
Catanzaro	20	4			20	4		
Chieti			10	0			20	2
Ferrara	20	2			8	2	10	2
Firenze	5	0			10	1	15	2
Foggia							20	2
Genova			15	0	20	0	15	0
L'Aquila					20	2		
Messina	5	0			5	0	15	0
Milano	15	1	15	2	30	2	30	5
Milano Bicocca					20	0		
Milano S.Raffaele								
Milano Cattolica "S. Cuore"			22	0	15	0	35	0
Modena e Reggio Emilia			20	2			20	2
Napoli Federico II	10	0	30	0	10	0	30	0
Napoli Seconda Università	10	0			20	0		
Padova	50	2					15	2
Palermo					15	0	20	0
Parma	10	2						
Pavia			10	0			30	0
Perugia							25	2
Pisa	12	1			15	1	15	1
Roma "La Sapienza" I Fac.	12	1	5	1	25	1	25	1
Roma "La Sapienza" II Fac.								
Roma "Tor Vergata"	10	0			30	2	25	1
Roma Campus							20	1
Sassari	5	1			5	1		
Siena	79	1	12	1	7	1	14	1
Torino							15	1
Trieste					16	1		
Udine								
Varese " Insubria"			5	0	15	2		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"					15	1		
Verona	10	0	12	0	15	0		
Totale	283	16	166	6	421	24	479	29

ATENEI	Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3									
	Corso di laurea in Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista)		Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)		Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica)		Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia)		Corso di laurea in Tecniche ortopediche (abilitante alla professionesanitaria di Tecnico ortopedico)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002, n. 189, art. 26.
Ancona			18	0	12	0				
Bari	10	1	40	6	20	0	10	0		
Bologna			20	2	40	2	12	3	20	2
Brescia			30	0	45	2				
Cagliari			10	0	20	0				
Catania	25	0	25	0	25	0				
Catanzaro			20	4	25	4				
Chieti			25	2	20	0				
Ferrara	20	2	15	2	30	2				
Firenze	5	1	25	1	35	2			10	1
Foggia			30	2						
Genova			20	2	25	1			15	0
L'Aquila			20	2	20	2				
Messina	5	0	25	0	10	0	10	0		
Milano Statale	15	2	45	5	30	0	15	1		
Milano Bicocca			20	0	25	1				
Milano S.Raffaele										
Milano Cattolica "S. Cuore"			40	0	55	0	15	0	25	0
Modena e Reggio Emilia			20	2	25	0				
Napoli Federico II	10	0	70	0	40	0	20	0	10	0
Napoli Seconda Università			45	0	40	0				
Padova	5	1	20	2	32	1	8	1		
Palermo			30	0	50	0				
Parma	10	2	10	2	23	2				
Pavia			15	0	30	0	10	0	15	0
Perugia			25	2	25	1				
Pisa	12	1	30	1	30	0	15	1		
Roma "La Sapienza" I Fac.	12	1	125	4	105	1	15	1	25	1
Roma "La Sapienza" II Fac.			25	0	25	0	15	0	12	0
Roma "Tor Vergata"	10	0	35	3	35	2	20	1	20	0
Roma Campus										
Sassari	5	1	10	1						
Siena	4	1	29	1	20	1	4	1		
Torino			60	2	65	2	8	1		
Trieste			15	2	15	3				
Udine			20	1	20	1	15	1		
Varese " Insubria"			15	2	15	2				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"			20	1						
Verona			35	3	40	1				
Totale	148	13	1.082	57	1.072	33	192	11	152	4

ATENEI	Determinazione dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4			
	Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)		Corso di laurea in Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario)	
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Ancona				
Bari	40	4	20	0
Bologna	32	0		
Brescia	20	2	30	0
Cagliari				
Catania				
Catanzaro	35	4		
Chieti	30	0		
Ferrara				
Firenze	35	2	20	2
Foggia				
Genova	15	0	15	0
L'Aquila	20	2		
Messina				
Milano	25	2	25	0
Milano Bicocca				
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	100	0		
Modena e Reggio Emilia				
Napoli Federico II	20	0		
Napoli Seconda Università				
Padova				
Palermo	25	0		
Parma	29	1		
Pavia	15	0		
Perugia	36	5	30	5
Pisa	40	1		
Roma "La Sapienza" I Fac.	85	1	25	1
Roma "La Sapienza" II Fac.				
Roma "Tor Vergata"				
Roma Campus				
Sassari				
Siena	23	2	23	2
Torino				
Trieste				
Udine				
Varese "Insubria"				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Verona				
Totale	625	26	188	10

03A08237

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 giugno 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Arcobaleno a r.l.», in Guardiagrele, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 ottobre 2002, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Arcobaleno a r.l.», con sede in Guardiagrele (Chieti) (codice fiscale 93003440695), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Nevio Di Costanzo, nato a Pescara il 23 ottobre 1962, ivi resi C.da da Riedi, 14, Civitella Casanova, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08235

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato sull'esito dei *referendum* abrogativi del 15 giugno 2003

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per i *referendum* popolari, indetti con decreti presidenziali pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2003, non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

03A08377

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1355
Yen giapponese	134,10
Corona danese	7,4351
Lira Sterlina	0,69580
Corona svedese	9,1430
Franco svizzero	1,5432
Corona islandese	87,86
Corona norvegese	8,2630
Lev bulgaro	1,9461
Lira cipriota	0,58716
Corona ceca	31,595
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,05
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6468
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,4530
Leu romeno	37211
Tallero sloveno	234,4150
Corona slovacca	41,602
Lira turca	1614000
Dollaro australiano	1,7193
Dollaro canadese	1,5488
Dollaro di Hong Kong	8,8554
Dollaro neozelandese	1,9235
Dollaro di Singapore	1,9884
Won sudcoreano	1338,87
Rand sudafricano	8,6791

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08376

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kestine»

Estratto decreto n. 210 del 16 giugno 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KESTINE, anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse, «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Almirall Prodesfarma S.A., con sede legale e domicilio fiscale in 08022 Barcellona, Ronda General Mitre, 151, Spagna (ES).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 034930026 (in base 10), 119ZCB (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (tutte); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L. stabilimento sito in Barcellona-Spagna, c/Trabajo S/N-Sant Just Desvern (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido MG (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034930038 (in base 10), 119ZCQ (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma famaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Aventis Pharma Specialites, stabilimento sito in Saint-Genis-Laval Cedex - Francia, Avenue du General de Gaulle (tutte); Industrias Farmaceuticas Almirall Prodesfarma S.L., stabilimento sito in Barcellona-Spagna, c/Trabajo S/N-Sant Just Desvern (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ebastina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina; amido di mais pregelatinizzato; lattosio monoidrato; croscarmellosa sodica; magnesio stearato; ipromellosa; macrogol 6000; titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ebastina è indicata nel trattamento sintomatico di riniti allergiche (stagionali o perenni) associate o meno a congiuntiviti allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08246

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dimetilsulfossido gel»

Provvedimento n. 139 del 12 giugno 2003

Medicinale veterinario prefabbricato ex galenico DIMETILSULFOSSIDO GEL.

Confezione: tubetto da 110 g gel cavalli da corso - A.I.C. n. 102247018.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino).

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario prefabbricato ex galenico sopraindicato, attualmente prodotto presso lo stabilimento Acme Drugs S.r.l., sito in Cavriago (Reggio Emilia) via Portella della Ginestra n. 9, anche presso lo stabilimento Istituto Candioli S.p.a., sito in Beinasco (Torino) via Alessandro Manzoni n. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08239

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Candioli domestic animals shampoo».

Provvedimento n. 140 del 12 giugno 2003

Medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico CANDIOLI DOMESTIC ANIMALS SHAMPOO.

Confezioni:

flacone in PE da 150 ml - A.I.C. n. 103236055;

flacone in PE da 200 ml - A.I.C. n. 103236067;

flacone in PE da 250 ml - A.I.C. n. 103236079;

flacone in PE da 300 ml - A.I.C. n. 103236081;

flacone in PE da 500 ml - A.I.C. n. 103236093;

flacone in PE da 2000 ml - A.I.C. n. 103236117.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni n. 2 - Beinasco (Torino).

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l., sita in Assago (Milano) via Donizetti n. 3-L anche presso l'officina Istituto Candioli S.p.a., sita in Beinasco (Torino) via Alessandro Manzoni n. 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08238

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Porcilis Porcoli Diluvac Forte».

Provvedimento n. 144 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale: PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE: vaccino per l'immunizzazione passiva dei suinetti da enterotossicosi neonatale.

Confezioni:

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 103511010;

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511022;

EU/2/96/001/003 - flacone vetro iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511034;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 103511046;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 103511059;

EU/2/96/001/003 - flacone in PET iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 103511061.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione e/o conferma numero A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35 - 5831 AN Boxemeer Olanda.

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l., via Walter Tobagi n. 7 - Peschiera Borromeo (Milano).

Per tutte le confezioni autorizzate:

specie destinazione: suini (scrofe e scrofette).

Tempi sospensione: 0 giorni.

Dispensazione: ricetta triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con decisione CE del 22 maggio 2002 pubblicata nella G.U.C.E. n. C157/5 del 2 luglio 2002, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08243

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «ProteqFlu-Te».

Provvedimento n. 148 del 17 giugno 2003

Medicinale veterinario PROTEQFLU-TE, registrato con procedura centralizzata. Decisione della Commissione europea del 6 marzo 2003, n. 769 - G.U.C.E. C76 del 28 marzo 2003.

Titolare A.I.C.: Merial - 17 Rue Bourgelat, 69002 Lyon, Francia.

Rappresentante per l'Italia: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Confezioni:

EU/2/03/038/001 - 1 flacone di 1 dose liofilizzato + 1 flacone da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103509016;

EU/2/03/038/002 - 1 flacone di 1 dose liofilizzato + 1 siringa pre-riempita da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103509028;

EU/2/03/038/003 - 10 flaconi di 1 dose liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103509030;

EU/2/03/038/004 - 10 flaconi di 1 dose liofilizzato + 10 siringhe pre-riempite da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103509042.

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri di indentificazione nazione e relativo regime di dispensazione.

Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Virtamox».

Estratto decreto n. 192 del 13 giugno 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Infosint S.p.a., con sede in Centro direzionale Colleoni palazzo Pegaso, 2 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 10433130159:

medicinale VIRTAMOX:

A.I.C. n. 034108011 - «10 mg compresse» 30 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 034108023 - «20 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 034108035 - «20 mg compresse» 20 compresse (sospesa),

è ora trasferita alla società: PH&T S.p.a. con sede in via Ludovico Ariosto, 34 - Milano, con codice fiscale n. 09138720157.

Produzione, confezionamento e controllo: in sostituzione dell'officina farmaceutica Francia Farmaceutici S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, è autorizzata la produzione completa presso Omicron Pharma S.r.l., con sede in via R. Follereau, 25 - Nembro (Bergamo).

È altresì autorizzata la modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito: per le «compresse da 10 mg» le dimensioni del lotto passano da 200.000 compresse a 300.000 compresse; per le «compresse da 20 mg» le dimensioni del lotto passano da 100.000 compresse a 300.000 compresse.

I lotti del medicinale prodotto a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Coricidin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 360 del 30 giugno 2003

Medicinale: CORICIDIN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti n. 89 - 20141 (Italia), codice fiscale n. 00889060158.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: «0,5 mg/ml spray nasale, soluzione» 1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 033790015.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08244

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Folina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 362 del 30 giugno 2003

Medicinale: FOLINA.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames s.n.c. - 20100 (Italia), codice fiscale n. 07254500155.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«15 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso i.m.» 5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 002309033;

«5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 002309045.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan solubile».

Provvedimento n. 149 del 17 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: TYLAN SOLUBILE.

Confezioni:.

flacone da 100 g - A.I.C. n. 100108012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 100108024.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S.p.a., con sede legale in Firenze, via Gramsci n. 731-733, codice fiscale n. 00426150488.

Oggetto del provvedimento: variazione sociale officina di produzione. La ragione sociale dell'officina di produzione è ora la seguente: officina di produzione Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 - 5531 AD Bladel, The Netherlands.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08240

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Rimadyl»

Estratto decreto n. 69 del 17 giugno 2003

Specialità prodotto medicinale per uso veterinario RIMADYL soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - s.s. 156 km 50, codice fiscale n. 06954380157.

Produttore: officina Vericore Ltd - Dundee (Gran Bretagna).

Confezioni e numeri di A.I.C.: flacone multidose da 50 ml in vetro (tipo I) - A.I.C. n. 103608016.

Composizione:

principio attivo: carprofen 50 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Procedura mutuo riconoscimento n. IR/V/0140/001.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: adiuvante della terapia antimicrobica per ridurre i sintomi clinici nei casi acuti di malattia infettiva respiratoria del bovino.

Validità: 36 mesi; dopo la prima apertura: 28 giorni.

Tempi di sospensione: carni e visceri: 21 giorni.

Non è permesso l'impiego nelle bovine in lattazione che producono latte per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08242

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica per la produzione di preparati per brodo, minestre, estratti e prodotti affini», presentato dall'Associazione italiana industrie prodotti alimentari (AIIPA) - Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano - Fax 02-654822, è stato valutato, su parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità, conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Il suddetto manuale è stato trasmesso alla Commissione europea.

03A08272

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione alla società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», in Tortona, a gestire, in regime di magazzino generale, un nuovo capannone.

Con decreto ministeriale 10 giugno 2003 viene confermata alla società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», con sede in Tortona (Alessandria), frazione Rivalta Scrivia, Strada Savonesa, 12, l'autorizzazione a gestire, in regime di magazzino generale, un nuovo capannone denominato come sezioni 11-34, ricostruito sulla medesima area del vecchio capannone denominato come sezioni 11-18, distrutto da un incendio.

03A08301

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, del saggio di interesse sui finanziamenti della Cassa depositi e prestiti

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 29 luglio 2003 sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,65%
15 anni	4,15%
20 anni	4,45%
25 anni	4,70%
30 anni	4,85%

Mutui a tasso agevolato

Durata massima	tasso nominale annuo
10 anni	3,50%
15 anni	4,00%
20 anni	4,30%
25 anni	4,55%
30 anni	4,70%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari

Quota con diritto	Durata				
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale	25 anni tasso nominale	30 anni tasso nominale
40%	3,70%	4,25%	4,55%	4,85%	5,00%
60%	3,75%	4,30%	4,60%	4,90%	5,10%
80%	3,80%	4,35%	4,70%	5,00%	5,20%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell' economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18
25 anni	20
30 anni	22

03A08302

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501161/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.